

## VERBALE DI ACCORDO

In data 17 giugno 2021 si sono incontrati virtualmente Italgas S.p.A., in rappresentanza di tutte le società del Gruppo e le Segreterie Nazionali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL per la sottoscrizione del presente accordo avente ad oggetto i permessi destinati agli studenti lavoratori ai sensi dell'art. 31, n. 3, del CCNL Gas-Acqua.

Dopo ampia discussione,

### Le parti condividono quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge e di contratto e, quale trattamento di miglior favore, le Parti condividono che ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, di qualificazione professionale, secondaria e universitaria, statali parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, sono riconosciuti permessi retribuiti per la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.

I permessi retribuiti, nella misura di 150 ore triennali, verranno riconosciuti a quei lavoratori che si iscrivono a corsi di studio volti a conseguire titoli di studio finalizzati migliorare e ampliare la propria preparazione, con particolare riferimento all'attività svolta in azienda dal dipendente, o che abbiano comunque attinenza con le attività di competenza dell'Unità di appartenenza.

Verranno automaticamente concessi i suddetti permessi per la frequenza ai corsi di laurea in Ingegneria (e suoi sotto indirizzi) ed Economia (e suoi sotto indirizzi), in quanto indirizzi di maggiore interesse per le attività svolte in azienda, mentre, per altri corsi di studio e/o di laurea, ivi inclusi master e/o dottorati di ricerca, eventualmente anche all'estero, la relativa autorizzazione alla fruizione dei permessi sarà concessa all'esito di valutazione aziendale in ordine all'attinenza del corso con l'attività svolta dal dipendente e/o dall'Unità di appartenenza.

Il dipendente interessato alla fruizione dei permessi deve presentare all'Azienda, secondo le modalità operative che saranno diffuse tramite comunicato pubblicato sull'applicativo One Service, la documentazione attestante l'iscrizione al corso di studi all'inizio di ogni anno scolastico/accademico e, comunque, all'inizio del corso di studi, nonché il relativo piano di studi, anche ai fini della valutazione interna in ordine alla concessione dei permessi.

I permessi verranno riconosciuti nella misura massima di 50 ore per ogni anno scolastico/accademico e potranno essere richiesti per tre anni consecutivi e nella misura massima complessiva di 150 ore, per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro del dipendente, salvi casi eccezionali da valutarsi volta per volta con la Gestione del Personale.

Eccezionalmente, in relazione al piano di studi presentato, le 150 ore potranno essere fruite concentrandole anche in un solo anno, eventualmente anche nel primo anno del corso di studi, purché sia poi comprovato all'azienda il completamento del percorso di studi nel numero di anni previsti per il corso legale di studi.

In caso di mancata comprovata iscrizione per gli anni successivi e/o di mancato completamento del percorso di studi, i permessi concessi in anticipo verranno trasformati in permessi non retribuiti e/o ferie e/o PIR/ROL.

Resta inteso che la fruizione delle suddette 150 ore di permesso dovrà in ogni caso essere programmata con il proprio Responsabile e non potrà pregiudicare, in particolare, lo svolgimento della eventuale attività formativa aziendale in corso di erogazione (corsi e/o affiancamenti).

Le Parti concordano altresì, quale trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni dell'art. 31 del CCNL, che saranno concessi, nella misura massima di due volte nel corso del rapporto di lavoro e per i soli giorni

delle prove d'esame, permessi retribuiti ai dipendenti che necessitino di sostenere l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio di una professione che abbia attinenza con le attività svolte dall'azienda.

Le Parti concordano che i lavoratori studenti che usufruiscono dei permessi di cui al presente Accordo:

- dovranno comunque osservare l'orario di lavoro ordinario previsto per l'attività loro assegnata (che sia orario giornaliero, sfalsato, con previsione di attività notturna, ecc.), fermo restando che non potrà essere loro richiesto di svolgere attività notturna nella giornata precedente alla/e giornata/e in cui è stata richiesta la fruizione dei permessi;
- dovranno partecipare alle iniziative formative aziendali le quali, ai sensi dell'art. 20 del CCNL, potranno eventualmente anche collocarsi al di fuori dell'orario di lavoro;
- non sono obbligati allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali e potranno essere temporaneamente esonerati dal servizio di reperibilità.

Il suddetto esonero potrà essere accordato dall'azienda solo a condizione che sia comunque garantito in ogni reparto/unità tecnica il regolare svolgimento delle attività produttive, ivi inclusa la reperibilità, nel rispetto della regolare turnazione degli addetti, come prevista dalle norme contrattuali e degli accordi sindacali vigenti, nonché nel rispetto dei riposi previsti per legge, fermo restando che non potrà essere esonerato più di un lavoratore nel corso della medesima settimana di reperibilità.

A tal fine, potranno essere previsti opportuni meccanismi di rotazione dei lavoratori studenti.

\* \* \*

Il presente Accordo, in attesa di poter essere sottoscritto personalmente dalle Parti non appena terminata l'emergenza COVID-19, si intende firmato in data 21 giugno 2021 a fronte di manifestazione di assenso espressa via e-mail da tutte le parti in calce.

#### **L'Azienda**

*Valentina Barale*

*Fabio Carretta*

*Riccardo Zinno*

#### **Le Segreterie Nazionali**

*William Schirru (FILCTEM-CGIL)*

*Maurizio Scandurra (FEMCA-CISL)*

*Andrea Bottaro (UILTEC-UIL)*